



DETERMINAZIONE

N. 1533 del 22/11/2024

OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI NELLA MISURA MASSIMA INDIVIDUALE DI 150 ORE PER L'ANNO 2024 (DIRITTO ALLO STUDIO). INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 371 DEL 13.03.2024.

STRUTTURA: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

RESPONSABILE STRUTTURA: BIANCO ROBERTO



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Atzeni Carlo

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE SOC "GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI"

Premesso che:

- con Determinazione n. 371 del 13.03.2024, a seguito dell'apposito Avviso interno indetto con Determinazione n. 104 del 19.01.2024, a n. 42 dipendenti che hanno presentato regolare domanda di partecipazione al suddetto Avviso e sono risultati in possesso dei requisiti previsti, sono stati concessi, per l'anno 2024, i permessi retribuiti di cui all'art. 62 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.11.2022 (Triennio 2019 – 2021), nella misura massima di 150 ore annue, per alcuni riproporzionata in relazione alla percentuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato *part-time*, ovvero alla effettiva durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato, ovvero al rapporto tra durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo determinato, ovvero alla durata prevista e alla data di avvio del corso;
- il personale del Comparto in servizio a tempo indeterminato presso l'ASL VCO al 01.01.2024 risultava di n. 1600 unità, pertanto il numero massimo di dipendenti a cui potevano essere concessi i permessi *de quibus* era n. 48 unità.

Dato atto che:

- con nota Prot. n. 70453 del 30/10/2024, integrata con nota Prot. n. 75045 del 19.11.2024, il Dott. DE RIGGI Nicola, dipendente a tempo indeterminato dell'ASL VCO, ha richiesto la concessione delle 150 ore per il diritto allo studio e ha presentato domanda di concessione dei permessi retribuiti di cui all'art. 62 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.11.2022 (Triennio 2019 – 2021);
- esaminata la domanda e la documentazione ad essa allegata, sussistono in capo all'istante i requisiti le condizioni richieste.

Evidenziato che:

- la misura massima di 150 ore di diritto allo studio è individuale e relativa all'anno solare e pertanto l'assegnazione delle ore avviene in proporzione alla durata prevista, tenuto conto dell'impegno orario richiesto dal corso cui si vuole accedere e in riferimento alla durata di avvio del corso stesso;
- nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia verticale che orizzontale, viene applicata la regola della proporzionalità;



- ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico *status* di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;
- per la concessione dei permessi in questione i dipendenti interessati debbono presentare il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo; in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato;
- i permessi di diritto allo studio sono concessi soltanto per frequentare corsi in orario coincidenti con quelli di servizio o per la partecipazione a lezioni ed attività didattiche o per sostenere esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non sono riconosciuti per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero per altre attività complementari (ad esempio il disbrigo di pratiche presso segreterie), ovvero per l'attività di studio individuale;
- nel caso il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, non si potrà fruire delle 150 ore per lo svolgimento dello stesso;
- nel caso di iscrizione a corsi *on-line*, l'università telematica deve produrre un certificato, con conseguente assunzione di responsabilità da parte dell'università stessa, attestante che il richiedente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, che risultano accessibili solo in quel determinato orario, oltre che necessariamente coincidenti, per giornate e tempi, con le ordinarie prestazioni lavorative;
- per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati dal comma 4, il dipendente in alternativa ai permessi può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal C.C.N.L. per la partecipazione agli esami;
- il dipendente ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami, e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;



- l'utilizzo delle 150 ore, da programmare opportunamente all'interno della Struttura di appartenenza, dovrà obbligatoriamente essere giustificato con specifica documentazione. A tal fine si precisa che: per ogni permesso, dopo essersi accordati con il proprio responsabile per la fruizione, deve essere compilato apposito modulo reperibile sul sito *Intranet* (firmato dall'interessato e dal Responsabile), con allegata relativa documentazione attestante l'utilizzo delle ore, conservato dall'interessato, che poi, alla fine del mese, compilerà un ulteriore apposito modulo riepilogativo dei permessi fruiti nel corso dell'intero mese (sempre firmato dall'interessato e dal Responsabile). La suddetta documentazione (tutti i moduli giustificativi e le relative attestazioni e il modulo riepilogativo mensile) deve essere inoltrata obbligatoriamente entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione alla SOC "Gestione Personale e Relazioni Sindacali" – "Ufficio Rilevazione Presenze" per la registrazione dei permessi nel nuovo programma telematico in uso. Qualora le suddette modalità non venissero rispettate, non sarà possibile procedere alla registrazione e alla giustificazione in questione.

Ritenuto, pertanto, di concedere per i mesi di novembre e dicembre 2024 i permessi in questione, in misura riproporzionata al periodo (n. 25 ore complessive), al Dott. DE RIGGI Nicola, dipendente a tempo indeterminato dell'ASL VCO.

Precisato che il limite del 3% previsto dall'art. 62 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.11.2022 (Triennio 2019 – 2021) viene rispettato.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico-finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1. **Di concedere**, sulla base di quanto in premessa indicato, evidenziato e precisato, i permessi retribuiti di cui all'art. 62 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.11.2022 (Triennio 2019 – 2021), per i mesi di novembre e dicembre 2024, in misura riproporzionata al periodo (n. 25 ore complessive), al Dott. DE RIGGI Nicola, dipendente a tempo indeterminato dell'ASL VCO.
2. **Di comunicare** all'interessato e alla Struttura Aziendale di assegnazione quanto contenuto nel presente provvedimento

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA SULL'ALBO UFFICIALE *ON-LINE* DELL'ASL VCO**